



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001 DI INFRANET SPA

*Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica"
Approvato dal CdA in data 11.10.2019*

Revisione CdA in data 16.04.2020

Revisione CdA in data 08.07.2020



Parte generale

INDICE

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.2 REATI PRESUPPOSTO

1.3 SANZIONI

1.3 CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

2. IL MODELLO INFRANET SPA

2.1 FUNZIONE DEL MODELLO

2.2 ELEMENTI PORTANTI E PRINCIPALI ISPIRATORI DEL MODELLO

2.3 STRUTTURA DEI CONTROLLI

2.4 REATI PRESUPPOSTO

2.5 PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERALI

2.6 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

2.6.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

2.6.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

2.6.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)

2.6.4 Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

2.6.5 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

2.6.6 Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

2.6.7 Reati in Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

2.6.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

2.6.9 Il delitto riguardante l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01)

2.6.10 Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015)

2.6.11 Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015)

2.6.12 Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1. D.lgs. 231/01, aggiunto dalla L. n. 99/2009)



1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 231/2001, intitolato Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, emanato l'8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, anche di seguito "Decreto" introduce nella legislazione italiana la responsabilità in sede penale degli enti, intesi come "Ente", "Azienda", "Società".

I reati devono essere commessi:

- nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti;
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso (cd. Soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. Soggetti sottoposti).

L'organizzazione non risponde, quindi, se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'interesse esprime il fine dell'azione ed è valutato con prospettiva soggettiva ex ante, dovendosi ascrivere alla sola condotta. L'interesse viene verificato con riferimento alla politica di impresa adottata dall'Ente.

Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e viene valutato ex post, essendo l'elemento costitutivo del vantaggio il verificarsi dell'evento del reato.

La responsabilità della società è diretta e autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

1.4 REATI PRESUPPOSTO

Il Decreto individua espressamente i c.d. "reati presupposto" della responsabilità amministrativa prevista a carico delle società ed il novero è costantemente aggiornato con appositi interventi normativi. In particolare, originariamente erano previsti i reati relativi a delitti contro la Pubblica Amministrazione, alcune ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti pubblici e Unione Europea.

Si tratta dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01, vale a dire:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 2, c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso sensibilmente il campo dei reati contemplati. Questi ultimi si riferiscono in particolare alle seguenti materie:

- reati informatici, indicati dall'art. 24-bis, del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 48 del 18/03/2008;



- reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, indicati dall'art. 25-bis, del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.L. n. 350/2001, conv., con modificazioni, in L. n. 409/2001;
- reati societari, indicati dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 61 dell'11/04/2002;
- delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, indicati dall'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7 del 14/01/2003;
- reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall'art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7/2006;
- reati contro la personalità individuale, indicati dall'art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 228/2003;
- reati relativi al market abuse, indicati dall'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 62 del 18/04/2005;
- reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro, indicati dall'art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dal D. Lgs. n. 81/2008;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, indicati dall'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, indicati dall'art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99;
- induzione a dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, indicato dall'art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 art. 41.
- Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01, introdotto dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015).
- Reati contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 99/2009)

Tra gli ultimi interventi legislativi in materia la L. 09.01.2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) - ha introdotto misure: (i) per la lotta alla corruzione della Pubblica amministrazione; (ii) per la riforma della prescrizione in materia penale; (iii) per la trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti.

Il presente Modello prende in considerazione le fattispecie di Reato per le quali, a seguito dell'attività di risk assessment, è stato rilevato un potenziale livello di rischio rispetto alle attività esercitate e pertanto la Società ha deciso di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative a determinate tipologie di Reati o di Illeciti ogni qualvolta, sulla base delle periodiche valutazioni effettuate, risulti opportuno procedere in tale direzione (ad esempio in relazione a cambiamenti organizzativi e/o aggiornamenti normativi).

L'Organismo di Vigilanza nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 è tenuto a segnalare la necessità di aggiornamenti da apportare al Modello al Consiglio di Amministrazione di Infranet S.p.A. al quale è demandato, in ogni caso, il compito di adeguare il Modello stesso.

1.3 SANZIONI



In conseguenza della commissione dei c.d. reati presupposto, il D.lgs. 231/01 prevede sia sanzioni pecuniarie (commisurate per quote e valore di ogni quota) che sanzioni interdittive (interdizione dell'esercizio e delle attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione e revoca di finanziamenti, sussidi, agevolazioni, contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi).

1.4 CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'esonerazione da responsabilità opera diversamente a seconda che il reato-presupposto sia commesso da un soggetto apicale (art. 6) oppure da un sottoposto (art. 7).

Reato commesso dall'apicale

Sussiste un'inversione dell'onere della prova. L'Ente, infatti, come previsto dall'art. 6 comma 1, non risponde se prova congiuntamente che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente tali modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto precedentemente citato.

L'articolo 6 prosegue, nel successivo comma 2, indicando le attività fondamentali da svolgere per garantire che il Modello di Organizzazione e Gestione sia efficacemente attuato ed idoneo a prevenire i reati presupposto, quali:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Reato commesso dal sottoposto

L'Ente è responsabile se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, inosservanza che è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello adottato a tal fine deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Efficace attuazione del modello per l'esenzione dalle sanzioni

L'efficace attuazione del modello richiede:



- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In attuazione di quanto previsto sopra, Infranet S.p.A. nomina un Organismo di Vigilanza a carattere collegiale.

IL MODELLO INFRANET SPA

2.1 FUNZIONE DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo individua, analizza e descrive:

- le attività svolte da INFRANET SPA in relazione al proprio oggetto sociale utili ad individuare le aree a rischio di reato;
- i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti o dai collaboratori interni ed esterni (collaboratori, consulenti, fornitori e partner) anche "Destinatari del Modello";
- i meccanismi e le procedure utilizzate da INFRANET SPA per prevenire i reati medesimi: cioè i protocolli che descrivono le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato;
- le modalità di gestione delle risorse impiegate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati;
- la composizione e il funzionamento dell'organo di controllo e vigilanza anche "Organismo di Controllo e Vigilanza", "Organismo di Vigilanza", "Organismo di Controllo" o "O.d.V.";
- il sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;
- la comunicazione e la formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati;
- i meccanismi sanzionatori in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- il Codice Etico adottato da INFRANET SPA;
- le procedure di verifica periodica e di revisione dell'efficacia del Modello
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo possa escludere effettivamente la responsabilità dell'organizzazione in caso di reato, è che la stessa abbia costituito un proprio Organismo di Vigilanza, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo, che deve essere composto da soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenze.

2.2 ELEMENTI PORTANTI E PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

devono considerarsi quali elementi portanti del Modello:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio della Società;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a disciplinare la formazione e la corretta attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni poste in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;



- il rispetto del principio della segregazione dei ruoli nella strutturazione dei processi aziendali e, in primo luogo, nelle attività di gestione delle risorse finanziarie;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento e la segnalazione dell'aggiornamento del Modello.

La Società nel mettere in pratica i principi prevede che le attività aziendali svolte siano formalizzate tramite apposita documentazione e soggette ad approvazione secondo prefissati livelli di autorizzazione, a seconda della tipologia e dell'ammontare dell'operazione aziendale, rispettando quanto specificato nelle procedure interne.

Nella predisposizione del presente Modello si è altresì tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

2.3 STRUTTURA DEI CONTROLLI

Vengono esplicitati di seguito:

- gli strumenti e i sistemi atti a garantire il governo dell'organizzazione e il funzionamento dell'ente;
- l'assetto organizzativo, comprese le principali responsabilità attribuite alle diverse funzioni ed unità che compongono il sistema gestionale dell'ente.

I contenuti specifici di questa parte sono ricavati dalla documentazione societaria.

Sistema di governo

INFRANET SPA si configura come società partecipata della Provincia Autonoma di Bolzano, nata a fine 2016 dalla operazione di scissione dalla impresa Brennercom SPA, alla quale a fine 2017, a seguito della delibera del 5 dicembre n.1359 e successive in attuazione della strategia per la realizzazione della rete di banda larga ultra veloce omogenea, neutrale dell'Alto Adige, sono stati conferiti tutte le infrastrutture immateriali e materiali rilevanti di proprietà della Provincia. Inoltre la Infranet SPA sviluppa, ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 4 luglio 2017, n.743 e del 28 dicembre 2018, n. 1429, la rete di banda larga nelle zone rurali, interessate dal fallimento di mercato, ossia là dove manca l'interesse da parte di terzi ovvero di privati investitori.

La società ha un capitale proprio pari a € 32.517.401,00, di cui 94,46% Provincia Autonoma di Bolzano, 3,92% della società dei Comuni dell'Alto Adige Selfin Srl e 1,62% Stadtwerke Brixen SPA.

La società ha la mission di realizzare e gestire le reti di banda larga in Alto Adige, in particolare di raggruppare sotto una unica gestione e manutenzione tutte i frammenti di reti di fibra ottica esistenti e di garantire una connessione entro il 2025 il 85% di tutte le unità abitative e imprese con allacciamenti ad alta prestazione per collegamenti ultraveloci con capacità di trasmissione simmetrica da 100 MBit/s fino a una società Gigabit. I valori che guidano il raggiungimento dello scopo sociale sono "precisione, rapidità, capillarità, know-how, flessibilità, passione, etica" nel pieno rispetto della normativa vigente e delle best practice nazionali ed internazionali.

Risulta, infatti, evidente l'importanza che ha la propensione della Società a tenere comportamenti virtuosi (id est non in violazione di precetti penali ed extrapenali che possano costituire fonte di responsabilità 231 o indicatori significativi di pericolo della commissione di reato presupposto).

Va segnalato che la Società non è mai stata coinvolta in indagini ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Organi di governo

Gli organi di governo di INFRANET SPA, come indicato nello statuto vigente, sono:



- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo
- c) l'Organo di controllo

A) L'ASSEMBLEA (art. 8 - 13)

L'Assemblea è l'organo sovrano della società competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della metà del capitale sociale. In seconda convocazione essa delibera a maggioranza assoluta, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, e, nei casi previsti dall'articolo 2369, quarto comma, del codice civile, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in Assemblea. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono rappresentati almeno i due terzi del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato.

B) L'ORGANO AMMINISTRATIVO (art. 14- 18)

L'Organo amministrativo è l'organo di gestione della società .

INFRANET SPA da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, le pubbliche amministrazioni che hanno partecipazioni nella società hanno la facoltà di nominare gli amministratori in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al capitale sociale. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al/alla Presidente se preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il/La Presidente del Consiglio di amministrazione assume anche le funzioni di amministratore delegato per l'amministrazione ordinaria, senza diritto al compenso per tale attività.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società; in particolare è autorizzato a compiere gli atti giuridici che ritiene utili per la realizzazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni di legge e quelle previste dallo statuto vigente.

C) L'ORGANO DI CONTROLLO (artt. 21)

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, le pubbliche amministrazioni che hanno partecipazioni nella società hanno la facoltà di nominare i sindaci in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Assetto organizzativo

Principi e criteri di organizzazione

In termini generali, l'attività di INFRANET SPA è improntata ai seguenti principi:

- a) orientamento alla soddisfazione dell'utenza, dei cittadini e imprese, del sistema sociale ed economico e del personale;
- b) approccio diffuso e condiviso del metodo autovalutativo finalizzato al miglioramento continuo;
- c) chiarezza, trasparenza, pubblicità e semplificazione nei procedimenti e nelle procedure;
- d) valorizzazione delle risorse umane e rispetto delle pari opportunità;
- e) individuazione certa delle responsabilità del personale e delle funzioni apicali;
- f) definizione degli obiettivi e ricorso al sistema di valutazione come momento strategico di gestione e di motivazione delle risorse umane;



- g) articolazione delle strutture organizzative in relazione a programmi ed obiettivi stabiliti in fase di pianificazione;
- h) ricorso ad un uso diffuso e sistematico della digitalizzazione e della formazione.
- i) corrette e propositive relazioni sindacali.

2.4 REATI PRESUPPOSTO

I reati presupposto considerati nell'attività di risk assessment interessano:

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati

Delitti di criminalità organizzata

Reati Societari

Reati contro la personalità individuale

Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati ambientali

Reati contro l'industria e il commercio

Mentre la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/01 afferenti alle seguenti tipologie di reati:

Reati con finalità di terrorismo ed eversione

Reati transnazionali

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reati ed illeciti amministrativi di market abuse

Reati derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Reati di falso nummario

~~Reati contro l'industria e il commercio~~

La Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia sopra riportata e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

2.5 PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERALI

Di seguito sono indicate le procedure generali di controllo che all'interno dell'organizzazione aziendale sono considerati importanti e da rispettare indipendentemente dallo specifico rischio di reato collegato ad una particolare area.

Segregazione dei compiti

INFRANET SPA adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da soggetti diversi in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione e che sia agevole individuare le responsabilità.



La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Deleghe

All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società .

Regolamentazione

INFRANET SPA ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche della società .

Sono in particolare presenti:

- lo Statuto;
- Il Codice Etico e il codice di condotta approvato dal cda
- Regolamento aziendale e disciplinare
- Regolamento degli acquisti
- Procedura assunzione del personale
- Regolamento sulla sicurezza informatica
- Procedure specifiche per aree

2.6 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Si riportano nei diversi capitoli che seguono i singoli reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001, dettagliando, ove è il caso, gli elementi essenziali che identificano la fattispecie, le potenziali aree di rischio e i protocolli di controllo specifici.

2.6.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o dalla CE;
- la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse);
- la distrazione di essi dalle finalità prevista.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti,



mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da CE;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni dovute

In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art. 316-bis), non è rilevante l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'abuso, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, della propria posizione o del proprio potere,
- la costrizione o l'induzione a procurare a sé o ad altro denaro o altre utilità non **dovute**.

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.



Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie dei reati sono:

- il compimento, da parte di un incaricato di pubblico servizio, di un atto del suo ufficio;
- la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità (per sé o per un terzo).
- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- la finalità di indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri;
- il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell'offerta o della promessa illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;



5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono gli stessi dell'articolo 640 c.p. ; viene però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche).

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un



sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione indebita di dati,
- informazioni o programmi in esso contenuti;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri; il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- l'utilizzo di un finanziamento ottenuto da parte della PA per un altro scopo dallo svolgimento di attività di pubblico interesse.
- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute all'ente pubblico.
- Nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività.
- In occasione dell'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, potrebbe costringere o indurre un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche INFRANET SPA.
- I referenti di INFRANET SPA potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altre utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d'ufficio) al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.
- In attività svolte da responsabili di INFRANET SPA è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche la Società.
- Per conseguire un profitto con danno dello Stato, di un Ente pubblico o della Comunità Europea, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di un Ente pubblico o della Comunità Europea, potrebbe accadere che si rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà.
- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori l'alterazione di dati contenuti in registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, o la modificazione di dati fiscali/previdenziali della Società.

Attività/Processi organizzativi sensibili



- attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate
- attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscale
- attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- attività finalizzata alla realizzazione operativa di servizi affidati alla Società

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e direttore generale
- Responsabile Amministrazione
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio
- Responsabili e operatori incaricati della richiesta dei finanziamenti
- Responsabile informatico

Protocolli di controllo specifici

- Protocolli già in essere:
- · previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- · attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dall'ente pubblico finanziatore
- · controllo periodico dei flussi finanziari aziendali
- · controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive.
- · puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico (da parte del Responsabile servizi informatici/informativi).

2.6.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il legislatore ha introdotto tale fattispecie al fine di estendere la disciplina della falsità anche ai documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal capo III falsità in atti riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici

Il lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.



Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro

5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo.
- La sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3).
- l'acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- l'ottenimento di un profitto per sé o per altri oppure causare danno ad altri.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinqües c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisizione o la produzione o la riproduzione o l'importazione o la diffusione o la comunicazione o la consegna o la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- la finalità:
- di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico,
- di causare danneggiare illecitamente le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
- di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio è la pena e della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;



2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
- l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, oppure
- l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
- la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali comunicazioni. Si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3).

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-
quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena, e della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.



Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (art. 1 comma 11 bis della legge 18 novembre 2019 n.133)

Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il Perimetro di sicurezza nazionale è uno strumento volto ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. I soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica hanno obblighi di comunicazione come pure devono attenersi a procedure e modalità per procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (information and communication technology), destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici. Per tali adempimenti alla vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (rispetto ai soggetti pubblici) e al Ministero dello sviluppo economico (rispetto ai soggetti privati). I dettagli e le specifiche tecniche dell'istituto sono demandati a successivi decreti.

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni, inosservanza di misure di sicurezza od omissioni informative, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 milione e 800 mila euro.

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti inerenti il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica o delle attività ispettive e di vigilanza, fornisce informazioni dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art.1 del DL 105/2019 convertito dalla L 133/2019, o ai fini delle comunicazioni o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici Esempi di possibile realizzazione dei reati

- Intrusione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure acquisendo, riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere profitto o danneggiare altri, con vantaggio o coinvolgimento della società.



- Diffusione da parte di dipendenti o collaboratori di INFRANET SPA, di software del tipo virus, oppure all'utilizzo di apparecchiature che interferiscono con la rete interna o esterna per bloccarne l'utilizzo o danneggiarne il funzionamento.
- Utilizzo da parte di dipendenti o collaboratori di INFRANET SPA di sistemi telematici aziendali per intercettare illecitamente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico esterno o intercorrenti tra più sistemi esterni.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Procedure di sicurezza informatica dei dati prevedono in particolare che la sicurezza sia determinata attraverso l'assegnazione di una password per l'accesso ai sistemi informatici e telematici della società.
- Con questa procedura si intende prevenire gli accessi anonimi avendo la tracciabilità dei vari log all'interno. In questo modo, oltre alla sicurezza interna, si interviene anche sul possibile utilizzo di sistemi informatici e telematici di INFRANET SPA per accedere abusivamente ad altri sistemi esterni: tale utilizzo resterebbe infatti "tracciato", nel senso che si potrebbe risalire alla persona che lo ha messo in atto.
- Altra procedura prevista consiste nella consegna ad ogni dipendente del regolamento sulla sicurezza informatica per l'utilizzo dei sistemi informatici.
- Indicazione nel Codice Etico e nel codice di condotta di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

Protocolli da predisporre nel momento della definizione dell'ambito di applicazione nei confronti della società del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica per mezzo di decreti e di regolamenti ancora da adottare:

- Adeguato programma di formazione del personale, con riferimento alla materia disciplinata dalla legge in commento;
- Attribuzione di ruoli e di responsabilità nell'ambito dei diversi settori dell'organizzazione, in relazione ai rischi conseguenti alla violazione degli obblighi presidiati da sanzione penale dal comma 11;
- Introduzione di procedure di rilevazione e di gestione del rischio di trasmissione di informazioni false, di omissione di informazioni dovute o di ostacolo alle funzioni di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministero dello sviluppo economico;
- Individuazione, all'interno di ciascuna impresa, delle cd. attività sensibili che, rispetto al reato previsto dal comma 11: saranno tutte quelle che comportano un ruolo e una responsabilità nell'elaborazione degli elenchi di cui si è più volte detto, nonché nella loro trasmissione alle preposte autorità, nell'elaborazione delle comunicazioni in caso di affidamenti e nella gestione dei flussi informativi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dello sviluppo economico;

2.6.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)

Azienda per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'Azienda sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.



Per il solo fatto di partecipare all'Azienda, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'Azienda è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Azienda di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'Azienda di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'Azienda sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'Azienda è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'Azienda è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'Azienda si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità della società, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei



concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Azienda finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'Azienda è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'Azienda è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'Azienda è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'Azienda si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'Azienda è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'Azienda risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407 co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Attività/Processi organizzativi sensibili

- atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte di INFRANET SPA ;
- nomina della figura del Presidente e del direttore generale;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni
- gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- gestione della fiscalità aziendale



Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Soci
- Presidente e direttore generale
- Amministratori
- Responsabile Amministrazione
- Società di revisione/Collegio Sindacale
- Responsabili di area

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico;
- pieno rispetto dello Statuto aziendale

2.6.4 Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

- Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
- l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti
- la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, ai creditori e al pubblico;
- da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori;



- l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

- Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni



- omissione informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene,
- nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico,
- in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,
- da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società,
- l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
- il cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore a 5%, o del patrimonio netto non superiore 1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- attestazione del falso oppure occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
- da parte dei responsabili della revisione,
- con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,
- secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse,
- al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'impedimento o l'ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione,
- attribuite legalmente ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione,



- da parte degli amministratori,
- mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici,
- la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti,
- al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva oppure
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote della società o della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge,
- arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)



L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.



Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte

fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici Esempi di possibile realizzazione di reato

- Esiste la possibilità che in documenti contabili della società o in altri documenti contenenti comunicazioni sociali dirette ai portatori di interesse vengano determinate poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione della società oppure vengano esposti fatti non veri o vengano omesse informazioni dovute riguardo alla società.
- Il Collegio Sindacale e/o la società di revisione di INFRANET SPA potrebbe attestare il falso o nascondere informazioni riguardo alla situazione della società per avvantaggiarla.
- Gli Amministratori – anche avvalendosi di propri diretti collaboratori – potrebbero non assolvere alla richiesta di informazioni utili al controllo sugli atti di indirizzo e governo della società da parte di soci, di altri organi sociali o della società di revisione mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione necessaria al controllo stesso (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).
- Gestione fittizia del capitale sociale;

Attività/Processi organizzativi sensibili

Costruzione e redazione di:

- bilancio d'esercizio;
- attività di revisione contabile;



- relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo della società
- attività di gestione del capitale sociale

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- · Soci
- · Presidente e direttore generale
- · Amministratori
- · Consulenti in materia di bilancio e fiscalità
- · Società di revisione/Collegio Sindacale

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Controllo delle diverse poste di bilancio da parte della società di revisione.
- Costruzione del bilancio con commercialista esperto incaricato formalmente dalla direzione generale della società.
- la società di revisione è nominato dall' Organo societario tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

2.6.5 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo



comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono le stesse dei due articoli precedenti, con la specificazione che tali elementi valgono anche nel caso in cui il materiale pornografico consiste in immagini virtuali realizzate utilizzando immagini (o parte di immagini) di minorenni.

Immagini virtuali sono quelle realizzate con elaborazione grafica, con una qualità tale da far apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla meta se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla meta se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento dei minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici(2), è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Sono potenzialmente responsabili e quindi da considerarsi posizioni e funzioni organizzative sensibili quelle di Amministratori, dipendenti e collaboratori, tuttavia vista l'attività svolta da INFRANET SPA le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati costituiscono reati a basso rischio all'interno della società.

In merito

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Processo di ricerca, assunzione e inserimento del personale
- Il processo di gestione dei fornitori

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente/direttore generale
- Amministratori
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Responsabili di area

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

Il Codice Etico prevede l'obbligo per gli amministratori, dipendenti e collaboratori di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto, anche attraverso



gli strumenti informatici, nel corso dell'attività professionale ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli.

Quindi ognuno di loro:

- disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
- evita e combatte ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Per quanto poi riguarda i collaboratori esterni ed i fornitori, si prevede che gli stessi osservano contrattualmente il pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo implicate nell'attività svolta:

- ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri;
- evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

In termini specifici, all'attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di Azienda e rappresentanza dei lavoratori.

2.6.6 Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:

- cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di morte di una o più persone unita o meno alle lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 15 anni.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)



Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:

- cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di lesioni di una o più persone unite, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici Esempi di possibile realizzazione di reato

- violazione di una delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, o nel contesto e negli ambienti di lavoro riferiti a INFRANET SPA

Attività/Processi organizzativi sensibili

- sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs 81/2008.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente/direttore generale
- Amministratori
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Responsabili di area

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

INFRANET SPA possiede il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi aggiornato e sotto controllo.

Il DVR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro, nella quale sono specificati:

- la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione,
- la descrizione delle attività presenti,
- l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione,



- l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione,
- la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento,
- l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori,

2.6.7 Reati in Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuta. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter nr. 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.



La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Attività/Processi organizzativi sensibili

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie
- registrazione contabile di fatture attive e passive
- gestione della fiscalità aziendale
- gestione scritture contabili
- gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- · Soci
- · Presidente/direttore generale
- · Amministratori
- · Consulenti in materia di bilancio e fiscalità
- · Società di revisione/Collegio Sindacale

Protocolli di controllo specifici

Tutte le operazioni di pagamento, sia per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Locali, ecc, che per quanto concerne i privati, viene effettuato attraverso l'utilizzo di metodi tracciabili (bonifico).

2.6.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633

... mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da



sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

E punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

1. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle, misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:



a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a) a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

· duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico abusivamente, in tutto o in parte, oppure introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, o distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con

- qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di:
 - un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del, noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali,
 - videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
- ritrasmette o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto
- fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo attrezzature, prodotti o componenti oppure prestare servizi utili ad eludere misure tecnologiche di cui all'art.



- 102-quater (“tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”);
- rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies (“informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi), oppure mettere in circolazione o diffondere opere da cui siano state rimosse tali informazioni.
- compiere gli stessi atti di cui ai primi due punti con opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, oppure promuovere ed organizzare le attività di cui ai primi due punti.

Riguardo al caso specifico relativo all'utilizzo di immagini scaricate da internet, si ricorda che, in base all'art. 90 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni:

“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1. il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2. la data dell'anno di produzione della fotografia;
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva [...], a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore”.

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 21, della presente legge.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- non comunicare alla SIAE, da parte di ai produttori o importatori, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici



Esempi di possibile realizzazione di reato

- esiste la possibilità che articoli o altre opere protette vengano utilizzate senza il consenso dell'autore e/o pubblicate sul sito internet o sui social media ;
- è possibile che vengano fotocopiate e distribuite ai destinatari delle prestazioni della società a parti di testi (libri o articoli) protetti da diritti d'autore;
- è possibile che per volantini o materiale promozionale della società, destinato ad essere distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto d'autore;
- esiste la possibilità che brani musicali (o parte di essi) protetti da diritto d'autore siano utilizzati per accompagnare video autoprodotti, e che questi video vengano distribuiti o venduti pubblicamente;
- in occasione di eventi pubblici (assemblee civiche, convegni, ecc..) è possibile che vengano diffusi pubblicamente brani musicali o proiettati video o parti di film protetti da diritto d'autore.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di gestione della comunicazione organizzativa;
- gestione di software;
- gestione del sito internet della società;
- attività di formazione tecnica rivolte ai destinatari dei corsi di formazione;
- attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori della società;
- attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa;
- organizzazione di eventi pubblici da parte della società.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente/direttore generale
- Amministratori
- Responsabili di area e impiegati delle aree addette al marketing e alla comunicazione
- Responsabile informatico e dipendenti nella gestione del software e gestione del sito web)

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

2.6.9 Il delitto riguardante l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Riguardo a tale fattispecie di reato, si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con la società.

La forma di prevenzione di questo tipo di rischio è rappresentata da una specifica ed esplicita indicazione all'interno del Codice Etico della società.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- esiste la possibilità che operatori della società inducano a commettere tale reato persone interessate da procedimento davanti alle autorità giudiziarie

Attività/Processi organizzativi sensibili



- attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- tutti i Destinatari del Modello

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

2.6.10 Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015).

- *Inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 bis c.p. il quale punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*
- *disastro ambientale ai sensi dell'art. 452 quater c.p. il quale punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono alternativamente disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.*
- *delitti colposi contro l'ambiente: i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale sono puniti ai sensi dell'art. 452 quinquies c.p. anche se commessi a titolo di colpa.*
- *scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.lgs. 152/2006, è punito chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.*
- *attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, previsti dall' art. 256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006*
- *traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006 e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;*
- *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e che punisce chi effettui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;*
- *violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsto dall'art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 secondo il quale sono punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212 co. 8 che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis co. 2 lett. a), ed effettuano il trasporto senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. La norma in particolare punisce chi nella predisposizione di un certificato di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo la norma*



punisce il trasportatore che utilizzi per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi e i relativi rifiuti.

- Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dall'art. 260-bis del d.lgs. 152/2006, secondo cui è punito colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. È punito altresì colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee, previsto dall'art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- esiste la possibilità che operatori della società selezionino dei fornitori o incarichi propri dipendenti/collaboratori privi dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell'attività

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di gestione dei procedimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Referenti e/o dipendenti addetti alla scelta dei fornitori
- Addetti allo smaltimento rifiuti

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

2.6.11 Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015)

- *Dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'art.2 del Dlgs 74/2000 prevede che è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ai sensi dell'art.3 del Dlgs 74/2000 prevede che è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
 - a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo



degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

- Emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 74/2000 prevede che è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Occultamento o la distruzione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 74/2000 è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 74/2000 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 74/2000 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

Esiste la possibilità che sia i centri di acquisto, cioè soggetti che sono abilitati ad acquistare beni e servizi per l'impresa, sia i centri dai quali pervengono all'impresa dati e informazioni per la fatturazione attiva origine fatture o operazioni false passive o attive, sia verso soggetti italiani che esteri. Parimenti è potenzialmente possibile che sia predisposto un bilancio non veritiero e artatamente omesso il pagamento delle imposte dovute.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività corretta tenuta della documentazione contabile
- attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi
- attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi e versamento imposte

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Referenti e/o dipendenti idonei a contrarre e assumere impegni con terzi,
- Addetti alla contabilità, alla redazione ed approvazione del bilancio e ai versamenti delle imposte

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato affiancato dal sistema gestionale:
- adozione di funzionalità gestionale e/o contabile ulteriore in materia di iva ,



- rotazione triennale dell'incarico a terzi in materia di adempimenti fiscali,
- processo di selezione e adeguata identificazione della controparte nelle operazioni attive e passive
- previsione di indicazioni di comportamento nel Codice Etico.
- predisposizione del bilancio da parte del CdA ed approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea
- verifiche trimestrali e relazione annuale da parte del Collegio sindacale; verifiche della società di revisione

6.12 Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1. D.lgs. 231/01 aggiunto dalla L. n. 99/2009)

- *Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032*
- *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*
- *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*
- *Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Stipula e gestione dei contratti
- Gestione del delivery
- Gestione della comunicazione con i Provider
- Gestione del sistema di qualificazione e selezione dei fornitori
- **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**
- Presidente/direttore generale
- Amministratori
- Responsabili di area e e/o dipendenti idonei a contrarre e assumere impegni con terzi

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- identificazione e adozione di previsioni contrattuali standardizzate del settore,
- previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex D.Lgs. 231/01,
- adozione di protocolli di collaudi di consegna e SLA di settore,



- messa a disposizione del delivery attraverso canali predefiniti, con accessi in aree riservate e processi predefiniti e formalizzati,
- definizione di criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese (negoziazione); in dettaglio è prevista la valutazione di preventivi di spesa richiesti ai fornitori al fine di individuare la migliore offerta in termini di economicità e di qualità dei beni e servizi offerti,
- svolgimento di adeguate attività di Due Diligence, prima della definizione degli accordi con terze parti,
- predisposizione di specifiche verifiche in relazione ad eventuali conflitti di interesse dei fornitori,
- chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi del codice etico e del modello.

Il Codice Etico approvato è parte integrante del Modello 231 della INFRANET SPA



Parte speciale

INDICE

1. Finalità
2. Destinatari del Modello
3. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/01
4. Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli
 - 4.1 Protocolli generali
 - 4.2 Protocolli specifici di processo
5. Formazione del personale
6. Organismo di Vigilanza
7. Sistema sanzionatorio



1. Finalità

La presente Parte Speciale, definita nel rispetto dei contenuti e dei principi espressi dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 della società, ha lo scopo di definire le regole di gestione ed i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in Infranet e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, il Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alle determinazioni contenute nel "Modello" di Infranet:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 - Parte Generale e Parte Speciale;
- Codice Etico;
- Normativa interna (procedure organizzative);
- procure e deleghe in essere.

2. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello di Infranet si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società, a tutti i dipendenti, ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale.

Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati ad Infranet da rapporti giuridici rilevanti in relazione alla possibile configurazione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/01.

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni ivi contenute, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

3. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal Decreto, Infranet ha posto in essere le seguenti attività:

- analisi delle aree di attività di ciascuna funzione aziendale
- individuazione e mappatura delle aree "a rischio reato" e delle attività "sensibili" e "strumentali" relative a ciascuna funzione aziendale;
- analisi del profilo di rischio, per ciascuna attività "sensibile", mediante individuazione dei reati potenzialmente realizzabili;
- analisi delle modalità di realizzazione delle condotte illecite;
- identificazione dei processi aziendali di riferimento nell'ambito dei quali devono essere previsti i controlli a presidio dei rischi individuati.

È stata successivamente svolta un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività, finalizzata a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle responsabilità, nonché la sussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto.



A seguire si riportano, per ciascun area aziendale, i processi "sensibili" e/o "strumentali" individuati; un processo viene definito "strumentale" laddove le attività che lo compongono non risultano direttamente "esposte" alla possibilità di commissione del reato, ma definiscono le modalità operative attraverso le quali vi sia la possibilità di commettere una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Gestione dei rapporti Istituzionali o commerciali con Soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: si tratta delle attività di rapporto tra i Soggetti titolati di Infranet ed i Soggetti Istituzionali, anche soci, nonché gli Enti Pubblici di rilevanza territoriale:

- Contratti / Accordi / Convenzioni e affidamenti con Soggetti Pubblici Committenti: si tratta delle attività connesse alle attività connesse con la messa a disposizione delle fibre ottiche, con la manutenzione di fibre ottiche di proprietà dell'ente pubblico o di acquisizione delle fibre ottiche.
- Richiesta ed utilizzo di finanziamenti pubblici: si tratta delle attività connesse al processo di ricerca, richiesta e gestione di finanziamenti per la realizzazione di Progetti.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 24, 25 , Reati tributari art. 25-quinquiesdecies

Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e dei rapporti con Organi di Vigilanza e Controllo ed altre autorità pubbliche, anche in occasione di verifiche ispettive:

si tratta delle attività che sovrintendono alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche e gli Organi di Vigilanza in occasione di autorizzazioni e concessioni, adempimenti, comunicazioni o relazioni di qualsivoglia natura nonché delle attività poste in essere in occasione di visite ispettive e accertamenti da parte di funzionari degli Organi di Vigilanza e Controllo ed altre autorità pubbliche.

Fattispecie di reato: Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24 bis, Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 24e 25, Reati Societari - art. 25 ter

Gestione dei progetti, Programmi e Contratti stipulati con Soggetti Pubblici o Privati

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Pianificazione, gestione e controllo del progetto: si tratta delle attività connesse al processo di gestione dei Programmi, Contratti e Convenzioni stipulati da Infranet, quali coordinamento delle risorse, esecuzione e controllo delle attività di progetto, elaborazione di Stati Avanzamento Lavori e rendicontazione, durante tutto il ciclo di vita del progetto associato.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 24, 25, Reati tributari art. 25-quinquiesdecies - Reati contro l'industria e il commercio art. 25-bis

Gestione dei rapporti commerciali con Enti terzi di natura privata: si tratta delle attività connesse alla gestione ed esecuzione dei rapporti commerciali con Soggetti di natura privata, quali a titolo esemplificativo gli operatori di telecomunicazioni o eventuali Partners per lo sviluppo del Business anche nell'ambito di Progetti Speciali.

Fattispecie di reato: Reati di Criminalità Organizzata - art. 24 ter, Reati Societari - art. 25 ter, Reati con finalità di terrorismo - art. 25 quater, Reati in materia di Riciclaggio - art. 25 octies, Reati tributari art. 25-quinquiesdecies - Reati contro l'industria e il commercio art. 25-bis

Operation & Networks

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Progettazione e realizzazione rete: si tratta delle attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di rete, nel rispetto delle condizioni previste dal Contratto/Convenzione stipulato con il Committente e della Normativa vigente e applicabile alla Società.



Manutenzione rete: si tratta delle attività di manutenzione delle infrastrutture di rete nel rispetto delle condizioni previste dagli accordi stipulati e della Normativa vigente e applicabile alla Società.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 24, 25, Reati Societari – art. 25 ter , Reati tributari art. 25-quinquiesdecies - Reati contro l'industria e il commercio art. 25-bis

Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Gestione della contabilità generale e formazione del Bilancio civilistico: si tratta delle attività di rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici, anche finalizzate alla redazione ed emissione del bilancio civilistico di Infranet , nonché dei report economici-finanziari infrannuali.

Fattispecie di reato: Reati Societari - art. 25 ter, Reati tributari art. 25-quinquiesdecies

Funzionamento Organi Sociali e Adempimenti Societari

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Riunioni del CdA e dell'Assemblea: si tratta delle attività di supporto alle riunioni consiliari e assembleari.

Fattispecie di reato: Reati Societari - art. 25 ter

Pianificazione e Controllo di Gestione

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Budget, Forecast e Reporting: si tratta delle attività connesse alla definizione del Budget annuale, della reportistica correlata e all'elaborazione delle previsioni infrannuali di Infranet .

Fattispecie di reato: Reati Societari - art. 25 ter

Gestione del ciclo passivo su beni, servizi e lavori

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Tenuta Albo fornitori: si tratta delle attività di gestione dell'Albo fornitori

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 24, 25, Reati Criminalità organizzata art. 24 ter - Riciclaggio art. 25 octies, Reati tributari art. 25-quinquiesdecies - Reati contro l'industria e il commercio art. 25-bis

Gestione del fabbisogno e degli acquisti: si tratta delle attività preordinate al processo di approvvigionamento di tutti i beni e servizi acquistati da Infranet , di consulenza da parte di Professionisti esterni, nonché alla gestione delle gare.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione art. 24, 25, Reati Criminalità organizzata art. 24 ter, Reati Societari art. 25 ter - Riciclaggio art. 25 octies - Reati tributari art. 25-quinquiesdecies - Reati contro l'industria e il commercio art. 25-bis

Selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Selezione e assunzione del personale: si tratta delle attività per la gestione del processo di ricerca, selezione e ingresso del personale a tempo indeterminato e determinato, collaboratori, contratti di somministrazione di lavoro temporaneo di Infranet.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 24, 25, Reati Criminalità organizzata - art. 24 ter, Reati Societari - art. 25 ter



Sviluppo e incentivazione delle risorse: si tratta delle attività di valutazione, sviluppo professionale ed incentivazione delle risorse umane di Infranet.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 25, Reati Criminalità organizzata - art. 24 ter, Reati Societari - art. 25 ter

Formazione: si tratta delle attività formative del personale finalizzate alla sensibilizzazione e crescita professionale delle risorse umane di Infranet.

Fattispecie di reato: Reati in materia di violazione del diritto di autore - art. 25 novies

Gestione della Liquidità, Finanza e Crediti

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Gestione conti correnti, incassi, pagamenti: si tratta delle attività connesse alla gestione della liquidità di Infranet, in relazione a tutte le transazioni commerciali e le operazioni verso terze parti.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 24, 25, Reati Criminalità organizzata - art. 24 ter, Reati Societari - art. 25 ter, Riciclaggio - art. 25 octies

Gestione Crediti: si tratta delle attività connesse con il processo di gestione ordinaria dei crediti vantati da Infranet.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 25, Reati Criminalità organizzata - art. 24 ter, Reati Societari - art. 25 ter, Riciclaggio - art. 25 octies - Reati contro l'industria e il commercio art. 25-bis

Gestione del Contenzioso

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali: si tratta delle attività di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali) sia attivi che passivi, in tutti i gradi di giudizio.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 25, Reati Societari - art. 25 ter, Riciclaggio - art. 25 octies .- Reati contro l'industria e il commercio art. 25-bis

Gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria: si tratta delle attività di rapporto tra i Soggetti di Infranet, coinvolti direttamente o indirettamente in procedimenti penali, tali da indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Fattispecie di reato: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria - art. 25 decies .- Reati contro l'industria e il commercio art. 25-bis

Comunicazione

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Gestione degli Eventi e delle Sponsorizzazioni: si tratta delle attività attraverso le quali Infranet progetta e realizza eventi propri e sponsorizza quelli proposti da Soggetti esterni.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 25, Reati Criminalità organizzata - art. 24 ter, Reati Societari - art. 25 ter, Riciclaggio - art. 25 octies

Gestione degli Omaggi, Liberalità e spese di rappresentanza: si tratta delle attività relative alla gestione di omaggi, liberalità, spese di rappresentanza con particolare riferimento al processo autorizzativo applicato.

Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 25, Reati Criminalità organizzata - art. 24 ter, Reati Societari - art. 25 ter, Riciclaggio - art. 25 octies



Comunicazione web e stampa: si tratta delle attività di comunicazione esterna di Infranet attraverso il canale web e la stampa, con particolare riferimento alla predisposizione dei contenuti nel rispetto dei diritti d'autore.

Fattispecie di reato: Reati in materia di violazione del diritto di autore - art. 25 novies .- Reati trattamento illecito dei dati - art. 24 bis

Gestione dei Sistemi Informativi

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Gestione dei Sistemi Informativi: si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli, delle risorse e delle attività connesse alla gestione dei Sistemi Informativi aziendali ed in particolare dei rischi informatici.

Fattispecie di reato: Reati informatici e trattamento illecito dei dati - art. 24 bis .- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza cibernetica - art. 1 comma 11 bis

Gestione degli aspetti Ambientali

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Gestione degli aspetti Ambientali: si tratta delle attività finalizzate a garantire il rispetto della Normativa vigente in materia Ambientale, con riferimento in particolare alla gestione dei rifiuti prodotti.

Fattispecie di reato: Reati ambientali - art. 25 undecies

Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono:

Pianificazione: si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

Fattispecie di reato: Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro - art. 25 septies - Reati contro la personalità individuale art. 25-quinquies

Attuazione e funzionamento: si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze.

Fattispecie di reato: Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro - art. 25 septies - Reati contro la personalità individuale art. 25-quinquies

Verifica e azioni correttive: si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione, l'analisi e il monitoraggio degli infortuni e degli incidenti, la gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza.

Fattispecie di reato: Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro - art. 25 septies - Reati contro la personalità individuale art. 25-quinquies

Riesame della Direzione: si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi della società .

Fattispecie di reato: Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro - art. 25 septies - Reati contro la personalità individuale art. 25-quinquies

4. Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli

L'art. 6 del Decreto stabilisce, inoltre, che il sistema dei controlli interni deve prevedere, in relazione ai reati da prevenire:



- specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Pertanto, nell'ambito delle attività preordinate alla definizione del Modello, Infranet ha provveduto all'identificazione di principi di controllo che devono sovrintendere l'operatività aziendale nell'ambito dei processi gestionali e operativi correlati alle aree a "rischio reato" identificate.

Il sistema dei controlli, realizzato da Infranet prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- Protocolli di prevenzione generali, ovvero i principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli elementi specifici di controllo
- Protocolli di prevenzione specifici che costituiscono le linee guida di controllo sul processo e che possono trovare maggior declinazione e completamento nell'ambito di altre fonti normative interne della Società (regolamenti, policy, procedure organizzative, istruzioni di lavoro).

4.1 Protocolli generali

Il sistema dei controlli, definito da Infranet anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practices" nazionali ed internazionali, è stato costruito applicando i seguenti protocolli generali di prevenzione:

Norme comportamentali e codici di condotta

Esistenza e diffusione di un Codice Etico aziendale che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Poteri autorizzativi e di firma

Esistenza di un sistema di procure e deleghe:

- coerente con le responsabilità organizzative e le risorse assegnate;
- contenente la specifica assegnazione di poteri e limiti, anche di approvazione delle spese, dei soggetti titolati ad impegnare la Società nei confronti di parti terze;
- definito nel rispetto dei principi di elaborazione giurisprudenziale e dei requisiti specifici di legge laddove applicabile (ad esempio l'art. 16 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. per il caso delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro).

Procedure e norme interne

Esistenza di regole aziendali, disponibili e conosciute all'interno della Società, idonee a stabilire responsabilità e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e l'archiviazione della documentazione rilevante.

La regolamentazione interna declina ruoli e responsabilità di gestione, coordinamento e controllo delle funzioni aziendali a tutti i livelli, descrivendo, in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura.

Separazione dei compiti

Nell'ambito di ciascun processo aziendale rilevante ai sensi del Decreto, al fine di garantire indipendenza ed obiettività, è garantito l'intervento di più soggetti e la separazione delle attività tra coloro che sono incaricati di assumere le decisioni / autorizzare gli atti, eseguire le operazioni stabilite, svolgere sulle stesse gli opportuni controlli previsti dalla legge e dalle procedure del sistema di controllo interno. Un intero processo aziendale, sensibile ai sensi del d.lgs. 231/01, non può essere affidato ad un unico Soggetto.

Documentabilità e Tracciabilità

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività sensibile deve essere ricostruibile e verificabile "ex post", attraverso appositi supporti documentali o informatici.

In particolare ciascuna operazione/attività relativa ad ogni processo rilevante deve essere adeguatamente documentata; i documenti rilevanti sono opportunamente formalizzati, anche in



modalità elettronica, garantendo la tracciabilità della data di compilazione e la firma del compilatore/autorizzatore; gli stessi sono archiviati, a cura della funzione competente e con modalità tali da non permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione, anche al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti.

In particolare, qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano:

- la corretta imputazione di ogni singola operazione ai soggetti che ne sono responsabili;
- la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dai soli utenti abilitati;
- l'archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte.

L'accesso ai documenti archiviati è sempre consentito solo ai soggetti autorizzati (tra cui Collegio Sindacale, Società di Revisione, Organismo di Vigilanza ed eventuali altre funzioni di controllo interno opportunamente titolate).

Gestione della documentazione di terzi

I documenti di Terzi parti, di qualsiasi natura e per qualsiasi finalità, contenenti informazioni di natura riservata e/o confidenziale, anche a potenziale concorrenza sleale, utilizzabili per ottenere possibili vantaggi o nell'interesse di Infranet, devono essere tenuti e conservati dai Responsabili delle funzioni interne interessate previa autorizzazione formale da parte dei Soggetti titolati di controparte.

Responsabili di processo e delle attività sensibili

Nell'ambito di ciascun processo a cui fanno riferimento le attività sensibili stabilite è identificato un Responsabile di Processo il quale, individuato dal sistema normativo interno ed abilitato ad accedere a tutte le informazioni rilevanti, ha la responsabilità di:

- assicurare che il processo sia svolto in linea con i codici di condotta aziendali, in conformità a quanto stabilito dalle fonti normative interne e dalla normativa vigente applicabile, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità;
- garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti coinvolti nel processo, tutti i controlli sulle attività sottostanti definiti nell'ambito dei protocolli di prevenzione specifici di processo.

Fermo restando l'obbligo in capo a tutti i Destinatari di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza deroghe, anomalie o atipicità eventualmente riscontrate rispetto alle determinazioni contenute nel Modello e tutti i fatti, atti o omissioni che possano incidere sull'osservanza dello stesso, il Responsabile audit interno ha inoltre l'obbligo di:

- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza in merito all'andamento delle attività aziendali, come puntualmente definito nel presente documento e nell'ambito della normativa interna di riferimento;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza qualora si verificano particolari situazioni rilevanti l'efficacia e l'adeguatezza dei protocolli di prevenzione, nonché qualsiasi violazione del Modello posto in essere da Infranet.

-

4.2 Protocolli specifici di processo

Per i processi / attività "sensibili" / "strumentali" individuati vengono riportati gli elementi di controllo a cui si deve orientare l'operatività degli stessi.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione dei rapporti istituzionali o commerciali con Soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione



Elementi di controllo

- per conto di Infranet possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, con la sola eccezione delle attività tecniche ed operative preordinate all'esecuzione delle convenzioni/contratti/programmi in essere, i Soggetti (dipendenti, membri degli organi sociali, collaboratori esterni, consulenti o Partner) a cui sia stato formalmente conferito incarico in tal senso (con apposita procura o disposizione organizzativa per i Soggetti interni, ovvero con apposita clausola nel contratto di collaborazione o consulenza o partnership per gli altri Soggetti indicati);
- gli incontri con i rappresentanti degli enti o Soggetti Pubblici quali meeting di natura decisionale o programmatica, strumentali o finalizzati alla formalizzazione di atti/contratti/convenzioni ovvero alla richiesta di finanziamenti/contributi/agevolazioni oppure legati a Stati Avanzamento Lavori prodromici al processo di rendicontazione verso il Committente o comunque legati all'accettazione della prestazione o servizio erogati dalla Società, devono essere presenziati preferibilmente da due rappresentanti di Infranet. Di detti incontri deve comunque essere tenuta traccia della data, degli obiettivi/motivazioni e dei partecipanti. Tali informazioni devono essere comunicate al direttore generale, quindi archiviate e conservate.
- gli incontri devono essere condotti nel rispetto delle regole comportamentali espresse nel Codice Etico aziendale e sinteticamente richiamati nei punti che seguono:
 - a) non è consentito a coloro che operano per conto di Infranet nè direttamente nè indirettamente, nè per il tramite di interposta persona realizzare attività, sotto qualsiasi forma, che abbiano come effetto l'illecito condizionamento di Soggetti Pubblici; pertanto non è consentito offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione, o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti o conviventi allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio nell'ambito di qualsiasi tipologia di rapporto con gli stessi instaurato;
 - b) non è altresì consentito a coloro che operano per conto di Infranet nè direttamente nè indirettamente, nè per il tramite di interposta persona ricevere denaro, doni, favori o compensi, sotto qualsiasi forma, che possano influenzare il proprio giudizio nell'ambito di qualsiasi tipologia di rapporto con soggetti terzi rilevanti quali, a titolo indicativo, Committente, beneficiari e fornitori;
 - c) è fatto obbligo di instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza e buona fede;
 - d) non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni e documenti attestanti fatti e notizie non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire l'aggiudicazione di un contratto / convenzione / finanziamento / erogazione o l'approvazione di un rapporto rendicontativo, nonché qualsiasi attività/operazione/atto a vantaggio o nell'interesse di Infranet;
 - e) chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, o che sia indotto dagli stessi a dare o promettere denaro o altra utilità anche a soggetti terzi, è tenuto ad informare tempestivamente l'OdV e sospendere immediatamente ogni rapporto con essi.

Richiesta ed utilizzo di finanziamenti / agevolazioni pubbliche

Elementi di controllo

- Infranet assicura correttezza, trasparenza e veridicità nella predisposizione e presentazione di dichiarazioni / documenti attestanti fatti e notizie finalizzate all'ottenimento di un finanziamento / erogazione pubblica;
- la fase di Rendicontazione è svolta secondo le modalità stabilite per il processo di Rendicontazione;
- fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate.



Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e dei rapporti con Organi di Vigilanza e Controllo ed altre autorità pubbliche, anche in occasione di verifiche ispettive

Elementi di controllo

- Infranet assicura che gli adempimenti nei confronti delle autorità pubbliche e degli Organi di Controllo e la predisposizione della relativa documentazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- l'istanza per la richiesta di autorizzazioni amministrative, licenze, concessioni è firmata dal direttore generale o da altro Soggetto interno munito di procura il quale assicura altresì la correttezza ed affidabilità del processo di produzione della documentazione;
- le funzioni aziendali coinvolte nella produzione della documentazione sono tenute alla verifica di veridicità, correttezza, completezza ed aggiornamento della documentazione predisposta e comunicata agli uffici competenti;
- le funzioni interessate assicurano, qualora previsto, il rispetto delle scadenze degli adempimenti di pertinenza e ricorrono anche attraverso l'utilizzo di opportuni calendari/scadenzari;
- ciascun Responsabile di Funzione è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa una copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;
- devono inoltre essere tracciati eventuali ulteriori contatti informali con esponenti della Pubblica Amministrazione coinvolti nel procedimento di concessione e/o autorizzazione;
- Infranet assicura inoltre piena ed immediata collaborazione con le Autorità Pubbliche o gli Organi di Vigilanza e Controllo (es. Guardia di Finanza, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, etc..) nonché il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con gli stessi nel corso delle diverse fasi del processo di verifica, quali l'accoglimento della richiesta di informazioni o della visita ispettiva, l'accertamento e la verbalizzazione; Infranet garantisce altresì la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell'attività di verifica esterna;
- nel caso di accesso o richieste da parte di Enti quali ad es. Antitrust, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza e Pubblica Sicurezza, il direttore generale, ove necessario, chiede il supporto del Legale;
- qualsiasi richiesta di documentazione da parte dei funzionari preposti deve transitare attraverso il direttore generale
- è previsto che i dati e le informazioni richieste vengano fornite in modo tracciato dalle funzioni competenti previa verifica da parte dei rispettivi Responsabili i quali ne assicurano la correttezza, veridicità e aggiornamento;
- fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, ciascun Responsabile di Funzione è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza.

Gestione dei rapporti commerciali con Enti terzi di natura privata

Elementi di controllo

- Possono intrattenere rapporti di natura commerciale con Enti terzi di natura privata per conto di Infranet solamente i Soggetti (dipendenti, membri degli organi sociali, collaboratori esterni, consulenti o Partner) a cui è stato formalmente conferito incarico in tal senso (con apposita procura o disposizione organizzativa per i Soggetti interni, ovvero con apposita clausola nel contratto di collaborazione o consulenza o partnership per gli altri Soggetti indicati);
- gli incontri con i rappresentanti di detti Enti, quali meeting di natura decisionale o programmatica, strumentali o finalizzati alla formalizzazione di Contratti/Accordi/Convenzioni, legati a Stati Avanzamento Lavori prodromici al processo di accettazione della prestazione o del servizio erogati,



devono essere presenziati preferibilmente almeno da due rappresentanti della Società: comunque di detti incontri deve essere tenuta traccia della data, degli obiettivi/motivazioni, dei partecipanti e dell'esito degli stessi.

- gli incontri devono essere condotti nel rispetto delle regole comportamentali espresse nel Codice Etico aziendale e sinteticamente richiamati nei punti che seguono:
 - non è consentito a coloro che operano per conto della Infranet, né direttamente né indirettamente o per il tramite di interposta persona, realizzare attività, sotto qualsiasi forma, che abbiano come effetto l'illecito condizionamento di Soggetti Terzi anche di natura Privata quali Clienti, fornitori o Partner commerciali della Società. Pertanto, non è consentito offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni ovvero promettere beni, servizi, prestazioni o favori a dirigenti, funzionari o dipendenti di detti Enti, o a loro parenti o conviventi allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio nell'ambito di qualsiasi tipologia di rapporto con gli stessi instaurato;
 - è fatto obbligo di instaurare e gestire qualsiasi rapporto con Enti terzi Privati, quali Clienti, fornitori o Partner commerciali, secondo criteri di massima correttezza, trasparenza e buona fede. Non è consentito utilizzare / presentare dichiarazioni o documenti attestanti fatti e notizie non vere ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse di Infranet, qualsiasi beneficio di natura commerciale;
 - chiunque riceva richieste esplicite / implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di dirigenti, funzionari o dipendenti di un Ente terzo privato, ovvero sia indotto dagli stessi a dare / promettere denaro o altre utilità, è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e sospendere immediatamente ogni rapporto con essi;
 - qualora Infranet faccia ricorso a Partner commerciali o consulenti esterni, questi sono tenuti al rispetto dei principi e delle regole di gestione espresse nel presente documento anche attraverso la previsione, nell'ambito dei contratti di partnership o collaborazione, di specifiche clausole di risoluzione in caso di violazione di dette regole nonché di quelle contenute nel Codice etico aziendale;
 - la selezione dei Clienti e di eventuali Partner commerciali è effettuata dal direttore generale sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e documentati; in particolare, in caso di nuovi Clienti e/o Partner di non riconosciuta attendibilità, le funzioni interne competenti effettuano le opportune verifiche in linea con quanto previsto in tema di affidabilità e onorabilità dei fornitori;
 - il direttore generale assicura che l'individuazione delle opportunità commerciali sia coerente con la mission e con gli obiettivi strategici aziendali;
 - negli accordi formali che Infranet stipula con i propri Clienti o eventuali Partner deve essere presente un'apposita clausola risolutiva che regoli il caso di commissione da parte della controparte contrattuale di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o di violazione delle regole stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e dal Codice Etico aziendale di Infranet.
 - la fattura attiva verso il Cliente viene predisposta e comunicata formalmente da Amministrazione sulla base dell'avvenuto inserimento a sistema delle necessarie informazioni da parte di Operations, il quale è tenuto anche alla verifica di corrispondenza tra Ordine/Contratto di Vendita ed effettiva esecuzione della prestazione/fornitura, previo benestare formale da parte del Referente interno;

Gestione delle presenze e delle trasferte

Elementi di controllo

- Infranet determina con esattezza la situazione relativa alle presenze del personale aziendale, anche per mezzo di sistemi di rilevazione - timbratura badge ed applicativi dedicati;



- il personale è tenuto, utilizzando gli applicativi dedicati, attraverso le modalità e nel rispetto delle scadenze definite e comunicate dal responsabile del Personale;
- il responsabile del personale del Personale provvede, sulla base dei dati e dell'iter autorizzativo posto in essere, all'esatta contabilizzazione delle presenze/assenze del personale.
- Infranet assicura correttezza, trasparenza e tracciabilità nella gestione delle trasferte lavorative del proprio personale;
- le trasferte sono preliminarmente pianificate in relazione alle attività di propria responsabilità;
- le risorse interessate sono tenute alla corretta rendicontazione delle spese sostenute per l'effettuazione della trasferta nel rispetto delle voci di spesa rimborsabili come definite nel regolamento aziendale;
- Amministrazione del Personale è tenuta ad effettuare il controllo dei rapporti e dei giustificativi verificando il rispetto del regolamento.

Operation & Networks

Progettazione e Realizzazione Rete

Elementi di controllo

- Infranet assicura che le attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di rete siano condotte in maniera corretta, trasparente e tracciabile, nel rispetto delle condizioni previste dal Contratto/Convenzione stipulato e della Normativa vigente e applicabile alla Società;
- il Responsabile del Progetto deve inoltre monitorare, evidenziando ad Operations eventuali scostamenti, il rispetto dei tempi previsti dai contratti;
- il Direttore Lavori, nominato da Operations, assicura e certifica la corretta esecuzione dei lavori nel rispetto del Progetto esecutivo e delle specifiche di realizzazione predefinite attraverso la predisposizione di documenti attestanti lo stato di avanzamento dei lavori e le prove/collaudi effettuati, oggetto di approvazione formale da parte di Operations e/o delle funzioni/ Soggetti interni da questa identificati;
- eventuali ritardi, anomalie o non conformità rilevate dal Direttore Lavori nello svolgimento delle suddette attività, corredate dalle azioni correttive/risolutive stabilite, sono comunicate al direttore generale;
- eventuali varianti di realizzazione, da gestire in accordo al Contratto/Convenzione di riferimento, sono proposte dal Direttore Lavori quindi verificate dal Responsabile di progetto e sottoposte ad autorizzazione da parte del direttore generale;
- in capo a tutti gli attori coinvolti vige l'obbligo di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate all'Organismo di Vigilanza.

Manutenzione Rete

Elementi di controllo

- Infranet assicura e monitora che le attività di manutenzione delle infrastrutture di rete siano condotte in maniera corretta, trasparente e tracciabile, nel rispetto delle condizioni previste dagli accordi stipulati e della Normativa vigente e applicabile alla Società;

Manutenzione assicura:

- la gestione tempestiva delle anomalie/malfunzionamenti di rete nel rispetto degli SLA contrattuali concordati con il Cliente, attraverso l'attivazione di ditte qualificate, nell'ambito di accordi contrattuali già in essere, quindi il successivo monitoraggio della corretta e tempestiva risoluzione delle anomalie in accordo ai requisiti contrattuali prestabiliti;
- la tracciabilità delle richieste di intervento, l'attestazione di avvenuto intervento/ripristino previo riscontro con il Cliente nonché la verifica delle attività di manutenzione correttiva effettivamente realizzate;



- al fine di verificare la corrispondenza di quanto consuntivato dalle ditte di manutenzione in tema di attività svolte e quanto effettivamente da queste realizzato, Operations assicura, anche per il tramite delle funzioni/Soggetti interni da questa identificati, la pianificazione e l'attuazione di controlli a campione volti a verificare la correttezza dell'operato di dette ditte terzi. I risultati di tali verifiche sono comunicati tempestivamente al direttore generale per le eventuali opportune azioni correttive;
- le attività di manutenzione programmata sono progettate/pianificate da Manutenzione ed autorizzate da Operations/o dalle funzioni/Soggetti interni da questa identificati. Le attività sono pianificate tenendo in considerazione anche quanto preventivato dalle ditte di manutenzione e concordato con Manutenzione, previo sopralluogo preliminare qualora ritenuto opportuno in funzione della tipologia di intervento;
- l'attivazione delle ditte terze avviene previo riscontro di congruità economica sulla base delle attività richieste dall'intervento e dei prezziari, o delle modalità di definizione del prezzo, prestabiliti nell'ambito di accordi contrattuali già in essere;
- Manutenzione certifica il corretto avvenuto intervento in accordo alle attività pianificate, previo sopralluogo qualora ritenuto opportuno in funzione della tipologia dell'intervento, oggetto di approvazione da parte di Operations/Responsabile;
- in capo a tutti gli attori coinvolti vige l'obbligo di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate all'Organismo di Vigilanza.

Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali

Gestione della contabilità generale e formazione del Bilancio civilistico

Elementi di controllo

- La Infranet assicura correttezza, trasparenza, veridicità e tracciabilità nella conduzione delle attività per la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio, nel rispetto delle Normative vigenti, delle disposizioni applicabili;
- la rilevazione delle informazioni contabili avviene anche per il tramite di sistemi ed applicazioni informatiche a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati. I profili di accesso a tali sistemi assicurano la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- preventivamente all'approvazione del Bilancio sono effettuati incontri tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza;
- fermo restando l'obbligo in capo a tutti gli attori coinvolti di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, Amministrazione è tenuta alla comunicazione periodica, su base semestrale, all'Organismo di Vigilanza, di un'informativa riepilogativa evidenziando in particolare eventuali altri incarichi affidati da Infranet alla società incaricata della revisione del bilancio.

Funzionamento Organi Sociali e Adempimenti Societari

Riunioni del CdA e dell'Assemblea

Elementi di controllo

- La Infranet assicura la formazione e l'attuazione delle decisioni degli Amministratori e Soci nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti, nell'atto costitutivo, nello Statuto, nel Codice Etico, nel Modello e in altra regolamentazione di governance adottata dalla Società, in particolare:
 - di trasmettere, tenendo traccia dell'avvenuto invio, la documentazione ai Consiglieri / Soci, con congruo anticipo rispetto alla data di riunione e comunque entro i termini stabiliti dalle Norme applicabili e dallo Statuto, al fine di consentire un'attenta analisi e la possibilità di richiedere ulteriori informazioni prima della seduta. In particolare, deve essere assicurata la tempestiva



messa a disposizione di tutti i componenti il Consiglio / Assemblea della bozza di Bilancio, corredata dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, prima della riunione per l'approvazione dello stesso;

- di archiviare e conservare la documentazione relativa agli argomenti da trattare in Consiglio / Assemblea per permetterne la consultazione ai Soggetti autorizzati;
- archiviare e conservare tutta la documentazione rilevante e tutti gli atti, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali delle riunioni ed i Libri Sociali;
- i Responsabili delle funzioni competenti assicurano completezza, correttezza, veridicità ed aggiornamento della documentazione fornita e trasmessa al Societario;
- la verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione avviene ad opera del Segretario nominato dal Consiglio stesso; la verbalizzazione delle risultanze dell'Assemblea dei Soci avviene a cura del Segretario nominato dalla stessa assemblea o dal notaio designato nel caso di seduta straordinaria;
- il responsabile rende disponibili ai Soci, al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate, garantendo il rispetto della normativa di riferimento (es. Codice Civile) e tenendo traccia dell'accesso da parte dei suddetti Organi;
- gli Amministratori comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse;
- gli Amministratori che, in occasione di una determinata operazione della Società si trovino in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, forniscono al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa indicando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto di interessi;
- in relazione a qualsiasi tipo di attività aziendale, i Responsabili di funzione che riscontrino una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, forniscono al Presidente/direttore generale e all'Organismo di Vigilanza adeguata informativa indicando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto di interessi;
- in capo a tutti gli attori coinvolti vige l'obbligo di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate all'Organismo di Vigilanza.

Gestione del fabbisogno e degli acquisti

Elementi di controllo

- Infranet assicura che l'acquisizione di lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione aziendale oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento sulla base di quanto preliminarmente pianificato dalle funzioni competenti in relazione a criteri verificabili, legati alle esigenze gestionali e di business;
- ciascuna esigenza di acquisto di beni / servizi / lavori deve essere motivata e quindi sottoposta ad approvazione del responsabile;
- la funzione richiedente deve garantire che la richiesta di acquisto contenga le informazioni relative al progetto/cespite di riferimento e, ove applicabile, quelle che consentano di individuare le specifiche tecniche di acquisto nonché una nota motivazionale che definisca ragioni e finalità;
- devono inoltre essere riportate le motivazioni che sottendono l'eventuale indicazione di fornitori specifici a cui richiedere l'offerta.



Selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane

Elementi di controllo

- La Infranet assicura che il processo di ricerca e selezione del personale sia condotto nel rispetto delle Normative vigenti - Nazionali e Comunitarie in materia di reclutamento del personale delle Società pubbliche e sulla base dei seguenti principi:
 - a) valorizzazione delle risorse interne e ottimizzazione dell'organizzazione;
 - b) pubblicità e trasparenza: ogni ricerca esterna di personale viene tempestivamente pubblicata sul sito esterno dell'Agenzia;
 - c) oggettività: la valutazione delle candidature viene effettuata sulla base di requisiti, essenziali e non discriminatori, necessari per la copertura delle posizioni vacanti, definiti precedentemente all'avvio della ricerca;
 - d) imparzialità: per l'individuazione della risorsa si provvede alla predisposizione di una graduatoria dei candidati idonei individuati in funzione della rispondenza ai requisiti predefiniti;
 - e) le candidature sono valutate attraverso un processo di selezione predeterminato e diversamente articolato in funzione delle caratteristiche della posizione e del livello di esperienza richiesto (colloqui di gruppo, test, colloqui individuali anche eseguiti da società esterne indipendenti);
 - f) le proposte economico contrattuali sono in linea con le policy di gruppo e/o i CCNL di riferimento ed autorizzate del direttore generale;
 - g) sono accertati e valutati, anche mediante auto-certificazione, nel corso dell'iter di selezione, i rapporti, diretti o indiretti, di ciascun candidato con Soggetti della Pubblica Amministrazione o facenti capo ai fornitori/partner Commerciali della Società;
 - h) deve essere effettuata una verifica di affidabilità/onorabilità del candidato prescelto attraverso l'esame di atti e documenti attestanti tali requisiti (tra cui carichi pendenti e casellario giudiziario), ovvero la sottoscrizione di un'autodichiarazione da parte del candidato, ai sensi della Normativa vigente, circa il possesso dei suddetti requisiti; nell'impiego di collaboratori esterni è assicurata:
 - a) la presenza, nei contratti di collaborazione, di opportune clausole di risoluzione in caso di inosservanza o violazione del Codice Etico e delle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 della Infranet nonché di eventuali regole operative imposte nell'espletamento della prestazione. Deve essere assicurata la ricezione e presa visione da parte del collaboratore dei suddetti documenti anche attraverso la consegna della copia controfirmata;
 - b) l'applicazione di opportuni meccanismi di verifica, anche mediante auto-dichiarazione del collaboratore esterno, circa l'insussistenza di collaborazione sulla stessa materia con le corrispondenti amministrazioni pubbliche ai sensi della Normativa vigente in materia di Anticorruzione;
 - in fase di inserimento di una nuova risorsa, è assicurata la consegna e la verifica di presa visione da parte della stessa, dei documenti del Modello della Infranet, tra cui l'informativa relativa alla privacy e sui rischi in materia di Sicurezza sul Lavoro specifici della mansione da ricoprire;

5. Formazione del personale

Infranet assicura il costante aggiornamento della formazione di tutto il personale con particolare riguardo alle risorse coinvolte nelle attività ed aree sensibili identificate, sui contenuti del Modello, sugli elementi di controllo definiti e la normativa interna di riferimento, attraverso:

- l'analisi dei fabbisogni informativi e formativi di tutte le risorse interne ed esterne coinvolte nelle aree a rischio;
- la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi;



- la verifica di apprendimento della formazione erogata e di efficacia del modello formativo adottato.

6. Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, Infranet nomina un proprio organismo di controllo collegiale su decisione del Consiglio di Amministrazione, composto da almeno 3 membri di cui la maggioranza indipendenti.

I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere identificati requisiti di onorabilità e moralità.

I componenti dell'OdV, dovranno possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo e che abbia possibilità di accedere di propria iniziativa alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio

Quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, devono garantire i requisiti di indipendenza che ove non presenti comportano l'ineleggibilità (si vedano nel prosieguo del presente paragrafo le cause di ineleggibilità) e, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono, inoltre, godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e non devono essere titolari di funzioni di tipo esecutivo;

Con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che i componenti interni dell'OdV siano scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità in materia di controllo e gestione dei rischi aziendali o in materia giuridica; inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni dell'OdV, si prevede che essi siano scelti tra soggetti aventi competenza in una o più materie, quali giuridica, organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza, sicurezza sul lavoro e ambiente; infine, nel rispetto del requisito della continuità di azione, l'OdV deve dedicarsi completamente e costantemente sulla vigilanza del Modello, sottraendosi da mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede, così da curarne al meglio l'attuazione e provvedere al regolare aggiornamento del Modello stesso.

Adeguate informative sul possesso dei requisiti sopra indicati sarà fornita al Consiglio di Amministrazione al momento della nomina dei componenti dell'OdV il cui curriculum vitae verrà brevemente descritto nel corso della seduta.

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di Reati;
- sul funzionamento, sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o eventuali modifiche normative.

In sede di insediamento l'OdV si dota di un proprio regolamento.

7. Sistema sanzionatorio

Aspetto essenziale per assicurare l'effettiva applicazione del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni previste prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.



Su tale presupposto, la Infranet adotta:

- nei confronti dei Dipendenti il sistema sanzionatorio stabilito dal codice disciplinare aziendale;
- nei confronti degli Organi Sociali, dei componenti dell'OdV e dei Partner e Fornitori il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di un'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

In relazione al personale dipendente, la Società si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ed alle previsioni contenute nel "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione", sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare. L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare. Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato sopra indicato, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del dipendente di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile. Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa. Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile.

Misure nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale è un rapporto di natura fiduciaria ed il comportamento del dirigente si riflette sia all'esterno sia all'interno della Società, in termini di immagine e rispetto ai diversi portatori di interesse. Pertanto, l'osservanza da parte dei dirigenti di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo di farlo rispettare a tutti i soggetti coinvolti è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono gerarchicamente.

In virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società, eventuali infrazioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni indicate, ai sensi del "CCNL saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto delle previsioni di legge e contrattuali.

Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del Modello, così come ogni inosservanza della Legge n.179 del 30 novembre 2017 in materia di whistleblowing, da parte di Amministratori e/o Sindaci della Società, è necessario informare tempestivamente l'OdV della Infranet., il quale provvederà a riferire il fatto agli organi societari della Società.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello, così come ogni inosservanza in materia di whistleblowing di cui alla Legge n.179 del 30 novembre 2017, da parte dell'OdV della Società, una qualsiasi persona tra i



sindaci o tra gli amministratori, dovrà informare immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Infranet. Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

Misure nei confronti di Fornitori e Partner

Ogni comportamento posto in essere da Fornitori e Partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fermo il diritto a chiedere il risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

Per tale ragione, nei contratti con i Fornitori e Partner deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze relative alla violazione delle norme del Decreto da parte degli stessi (ad esempio la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto).

Gli interventi sanzionatori nei confronti di Fornitori e Partner sono gestiti secondo le responsabilità rappresentate nel sistema organizzativo e secondo quanto disciplinato dalle procedure interne applicabili.



Misure anticorruzione integrative del
Modello di organizzazione e controllo
Ex D.Lgs. 231/01



INDICE

1.5 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.2 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

1.3 CONTESTO SOCIETARIO

1.4 TRASPARENZA



1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli amministratori della Infranet SPA, i Responsabili aziendali, i dipendenti, gli organi di controllo e i collaboratori esterni che operano in nome e per conto della Infranet:

- non devono commettere atti di corruzione, sia essa passiva sia essa attiva, sia essa verso privati o soggetti pubblici, sia essa a danno della Società sia essa a vantaggio della Società;
- devono perseguire la buona gestione delle attività della società rispettando le disposizioni aziendali e operando in coerenza con la mission e gli obiettivi societari.

La legge 6 novembre 2012 n. 190 dettante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituisce il primo fondamentale tassello normativo del processo di adattamento del diritto nazionale all'esigenza, sempre più avvertita anche a livello internazionale ed europeo, di una effettiva e costante azione di contrasto della corruzione. Le misure legislative in tal modo adottate sono state inserite in un più vasto processo di riforma della pubblica amministrazione sulla base dei principi di "fedeltà" e "buona amministrazione", indicati negli articoli 54 e 97 della costituzione italiana.

La legge 190/12 affronta il tema in maniera multidisciplinare approcciando la lotta alla corruzione non incentrandola sul solo momento sanzionatorio, ma approntando strumenti preventivi di trasparenza e di controllo, unitamente a misure organizzative e regole comportamentali da adottarsi a cura dei destinatari.

Il comma 34 dell'articolo unico della legge 190/12, che vede come principali destinatarie le Pubbliche Amministrazioni, dispone espressamente l'applicazione delle disposizioni dettate in tema di trasparenza dal comma 15 al 33 (escludendo quindi i comma relativi alla materia anticorruzione), anche "...agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea".

Per le Società Infranet credibilità e reputazione costituiscono uno degli asset più importanti ed una delle componenti fondamentali dei vari servizi che le stesse forniscono alla Clientela ed alla Comunità. E' comune convincimento, infatti, che imparzialità, correttezza e trasparenza sono dovute al Cittadino Cliente tanto quanto la qualità e l'efficienza del lavoro svolto.

1.2 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

Il rispetto delle leggi e il contrasto convinto di comportamenti corruttivi sono stabiliti in modo chiaro nel codice etico e di condotta, è concretizzato nelle prassi e modalità operative definite e diffuse attraverso le procedure aziendali, è sostenuto, promosso e monitorato attraverso un sistema di comunicazione, formazione e monitoraggio costante.

Il principale strumento di prevenzione alla corruzione utilizzato consiste nel Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs 231/01 e la nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione con i compiti:

- predisporre le misure organizzative finalizzate a prevenire comportamenti di corruzione passiva a danno della società;
- vigilare sull'attuazione effettiva delle misure, nonché proporre delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune;
- predisporre una relazione annua da pubblicare sul sito della Società circa l'attuazione delle misure preventive.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelle finalizzate a prevenire comportamenti di corruzione passiva a danno della società, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza.



1.3 CONTESTO SOCIETARIO

Infranet è una società per azioni controllata da soggetti pubblici e svolge in via principale un'attività come società per azioni a partecipazione pubblica, ma di diritto privato, ben diversa da quella di altri enti pubblici economici soggetti al controllo della Corte dei Conti in attuazione dell'art. 100 della Costituzione.

Infranet inoltre non è un ente di diritto pubblico.

Un organismo di diritto pubblico deve possedere cumulativamente i seguenti tre requisiti: 1) soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) avere personalità giuridica; 3) essere finanziato in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri. Tali requisiti devono sussistere cumulativamente, poiché in assenza di uno solo di essi, un organismo non potrà essere considerato di diritto pubblico.

Gli interessi che Infranet persegue hanno, al contrario di quanto sopra, anche carattere industriale e commerciale e quindi, anche sotto questo profilo, ne deriva l'esclusione dal novero degli organismi di diritto pubblico ove – invece - la gestione della risorsa monetaria è assoggettata - nei vari momenti della destinazione, dell'impegno dell'erogazione e della contabilizzazione - ai vincoli previsti per la spesa del denaro pubblico.

1.4 TRASPARENZA

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni é prevista sul sito una Sezione società trasparente, nonché ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97).

La sezione e le singole sottosezioni saranno costantemente aggiornate in relazione alla normativa ed alle attività esercitate nel rispetto del:

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 - in vigore dal 20/04/2013, come modificato con D.lgs. n.97 del 25/05/2016;
- Decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016, pubblicato sulla G.U.n.132 dell'8 giugno 2016, recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del Dlgs 33/2013 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.